

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI NEL COMUNE DI TRESA

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- 1. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce differenti zone di parcheggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di parcheggio a pagamento, zone blu, con autorizzazione e libere.
- 2. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
- 3. Di principio i parcheggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.

Art. 2 Definizioni

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

Art. 3 Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS);
- la Legge organica comunale (LOC, art. 186);
- il Regolamento organico comunale (ROC, art. 97).

Art. 4 Classificazione

I posteggi comunali sono suddivisi in tre categorie:

Posteggi a pagamento:

sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro e implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni).

Posteggi con autorizzazione (zona tempo, disco e zona blu):

sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria. Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).

Posteggi riservati con autorizzazione:

sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi non pubblici e per la quale viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato.



CAPITOLO 2 AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo a pagamento, senza però garantire uno stallo.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo famigliare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune. La priorità è data agli utenti residenti;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6 Effetti

- 1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
- 2. L'autorizzazione è limitata alla zona a tempo e alla zona a pagamento di parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i parcheggi non pubblici.

Art. 7 Validità

- 1. Per i casi di cui all'art. 5 cvp. a): mensile o annuale
- 2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b), come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi brevi.

Art. 8 Procedura

- 1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:
 - a) <u>per i residenti</u>: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) <u>per i casi di cui all'art. 5 cpv. b</u>): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
 - c) <u>per i non residenti</u>: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) <u>per i casi eccezionali</u>: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta.
- 2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
- 3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico di arrivo per precedenza ai residenti e priorità all'anzianità di residenza nel Comune.



Art. 9 Contrassegno

- 1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno deve portare il timbro della Cancelleria comunale.
- 2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 10 Revoca

- 1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- 2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
- 3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 11 Rimedi di diritto

- Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo allo stesso entro dieci giorni dalla notifica.
- 2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3 TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

- 1. Per i parcheggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di **0.20 e un massimo di fr. 4.00 per ora**.
- 2. Parcheggio in zona a tempo, a pagamento o in affitto di cui all'art. 5):
 - da fr. 20.00 a fr. 100.00 al mese.
- 3. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando una tassa giornaliera da fr. 5.00 a fr. 12.00.
- 4. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
- 5. In caso di disdetta anticipata dell'affitto di un posteggio o di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.
- 6. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

Art. 13 Sanzioni

- Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
- 2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) una multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
- 3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC e art. 137 ROC.

Tresa – Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Tresa



Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e annulla ogni e qualsiasi altra norma emanata dagli ex Comuni aggreganti atta a regolamentare i posteggi pubblici nel Comune di Tresa.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 708/2023 del 24.07.2023

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il 14 settembre 2023

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione MM 005768 del 18 gennaio 2024